



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Prov. Di Lecce - L.go San. Marco - 73010 Caprarica di Lecce -
tel. 0832-825489 - fax 0832-825561
C.F. 80010610758 – P.I. 03355100755

Sindaco

COPIA DI DECRETO N. 2 DEL 17/04/2024

OGGETTO: Attribuzione Elevata qualificazione arch. Federico Colella area III Urbanistica Edilizia e Suap

IL SINDACO

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, "*Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali*", il quale:

- al comma 1 prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti

- al comma 2 stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi dalla legge o statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico — amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108;

VISTO l'art. 50 del citato Testo Unico che disciplina le competenze del sindaco e del presidente della provincia e che al comma 10 così recita: "*Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali*";

EVIDENZIATO CHE l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 precisa che nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che il 16 novembre 2022 l'Aran e le organizzazioni sindacali rappresentative hanno stipulato definitivamente il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, con molteplici novità in tema di disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

RICHIAMATO, in particolare, il Titolo III del succitato CCNL, rubricato "Ordinamento professionale", le cui norme sono entrate in vigore solo a far data dal 1° aprile 2023, per consentire

agli enti di procedere agli adempimenti necessari;

TENUTO CONTO, pertanto, che a partire dal 1° aprile 2023 l'ordinamento professionale del personale del comparto Funzioni Locali è disciplinato principalmente dal titolo III del CCNL 16.11.2022,

RICHIAMATO il Capo II - *Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione* – del sopra citato CCNL e, in particolare:

A) l'art. 16 - *Incarichi di Elevata Qualificazione* - il quale testualmente recita:

“1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.”;

B) l'art. 17 - *Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato* – il quale prevede:

“1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. (...);”;

C) l'art. 18 - *Conferimento e revoca degli incarichi di EQ* – il quale testualmente recita:

“1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti

dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. (...);

D) l'art. 19 - Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ - il quale testualmente recita:

“1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL.

6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ);

RIBADITO, pertanto, che a partire dal 1° aprile 2023, secondo quanto previsto dall'art. 12 del CCNL 16 novembre 2022, il sistema di classificazione del Comparto Funzioni Locali è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

- area degli operatori;
- area degli operatori esperti;
- area degli istruttori;
- area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;

TENUTO conto che nella dotazione organica del Comune di Caprarica di Lecce non sono previste qualifiche dirigenziali;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 29/03/2024 avente ad oggetto: *“Approvazione di una nuova struttura organizzativa”*, che prevede la seguente articolazione:

- AREA I: Amministrativo contabile
- AREA II: Servizi sociali, culturali e promozione del territorio
- AREA III: Urbanistica Edilizia e Suap
- AREA IV: Lavori pubblici, patrimonio, ambiente
- AREA V: Polizia locale

RICHIAMATA la deliberazione n. 44 del 15/04/2024 con il quale è stato adottato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024-2026)

RICHIAMATI il decreto sindacale n. 8 del 27/10/2023 ad oggetto Attribuzione incarico di EQ Area III e la determinazione n. 170 del 19/03/2024 con cui cessa il rapporto di lavoro con il responsabile dell'area III a far data dal 01/04/2024

TENUTO CONTO CHE nel Comune di Caprarica di Lecce vi è carenza di personale e, in particolare, che

- nell'Area III – Urbanistica Edilizia e Suap non sono incardinati dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
- nell'area IV – Lavori pubblici, Patrimonio e ambiente vi è un dipendente funzionario tecnico a n. 18 ore presso il comune di Caprarica di Lecce con posizione apicale, con un notevole carico di lavoro, anche alla luce della rilevanza dei progetti, in particolare PNRR, di cui è titolare il comune di Caprarica di Lecce, che non consente la gestione ad interim anche dell'area III o l'accorpamento delle stesse

PRECISATO che carenze ancor più gravi legate alla mancanza di personale e registrate in altri settori organizzativi impongono al momento di utilizzare le risicate risorse finanziarie a disposizione dell'Ente per fronteggiare altre situazioni di deficitarietà;

DATO ATTO che l'arch. Federico Colella è l'unico dipendente a tempo parziale e indeterminato assegnato all'area III col profilo di istruttore tecnico, come si evince dalla innanzi richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 29/03/2024

PRECISATO che allo stato attuale il Comune di Caprarica di Lecce non dispone delle risorse economiche necessarie per avviare procedure di assunzione di dipendenti da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, cui attribuire l'incarico di EQ in relazione all'Area III;

RAVVISATA la necessità di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali e gli adempimenti normativi che interessano l'Area III – Urbanistica Edilizia e Suap, in attesa di valutare nuove soluzioni organizzative;

CONSIDERATO necessario e urgente garantire gli adempimenti derivanti da obblighi normativi e far fronte alle incombenze legate anche ai procedimenti del SUAP, di urbanistica e di edilizia privata, assicurando la regolare funzionalità dell'Area di che trattasi;

RILEVATO che l'arch. Federico Colella risulta possedere i requisiti necessari in termini di competenza tecnica ed esperienza nel settore di pertinenza, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del CCNL 16 novembre 2022, per cui si rende necessario procedere a una nomina in deroga nei suoi confronti, secondo la previsione contrattuale di cui all'art 19 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;

PRESO ATTO che, ad oggi, il ridotto numero di dipendenti e l'assenza di competenze adeguate non consentono soluzioni alternative in ordine alle esigenze sopra rilevate;

RITENUTO di conferire all'arch. Federico Colella, dipendente a tempo parziale e indeterminato del Comune di Caprarica di Lecce, inquadrato nell'Area professionale degli Istruttori, con profilo professionale “Istruttore tecnico”, l'incarico di Elevata Qualificazione, ex artt. 16 e ss. del C.C.N.L. del 16 novembre 2022 Comparto Funzioni Locali, attribuendo alla stessa la responsabilità dell'Area III - Urbanistica Edilizia e Suap, con tutti i servizi ivi incardinati

VISTA, inoltre, la deliberazione di G.C. n. 83 del 01/08/2023, con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di elevata

qualificazione

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7 del predetto Regolamento, rubricato "Criteri per la graduazione delle posizioni di EQ", il Nucleo di valutazione effettua tale graduazione

VISTA la nota prot. 2273 del 16/04/2024 con cui la dott.ssa De Gaetanis, Nucleo di valutazione del comune di Caprarica di Lecce, in atti, ha trasmesso le schede di valutazione/pesatura delle posizioni di EQ del comune di Caprarica di Lecce

VISTA la deliberazione n. 46 del 16/04/2024 con cui la giunta comunale approva gli esiti della graduazione delle posizioni di EQ trasmesse dal nucleo di valutazione con nota prot. n. 2273 del 16/04/2024

EVIDENZIATO che al soggetto incaricato viene affidata la Responsabilità dell'Area III con esercizio delle prerogative, delle competenze e delle responsabilità previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dalle direttive impartite dal Rappresentante legale dell'Ente e dal Segretario Comunale;

ATTESO, pertanto, che l'incarico che in questa sede si intende conferire decorre dalla data odierna sino alla conclusione del mandato del sindaco

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la Legge 4 marzo 2009, n. 15;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150;
- il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;

VISTI inoltre:

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente decreto;
2. di conferire all'arch. Federico Colella, dipendente a tempo parziale e indeterminato del Comune di Caprarica di Lecce, appartenente all'Area professionale degli Istruttori, con profilo professionale "Istruttore tecnico", l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area III - Urbanistica Edilizia e Suap, ex artt. 16 e ss. del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, attribuendo alla stessa la responsabilità dell'Area III - Urbanistica Edilizia e Suap con le prerogative, le competenze e le responsabilità previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dalle direttive impartite dal Rappresentante legale dell'Ente e dal Segretario Comunale
3. di dare atto, altresì, che le competenze correlate alle funzioni sopra indicate sono stabilite dall'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, dal piano esecutivo di gestione o dal piano dettagliato degli obiettivi, se e quando adottati;
4. di dare atto che si applicano, per quanto non previsto nel presente provvedimento, tutte le disposizioni in materia sancite dal Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, dal Regolamento degli incarichi di EQ - nonché nella legislazione nazionale e regionale relativa agli EE.LL., nei CCNL di settore e nella legislazione civile sul lavoro dipendente;
5. di specificare che l'incarico che in questa sede si intende conferire decorre dalla data odierna fino alla conclusione del mandato del Sindaco
6. di stabilire che il soggetto incaricato avrà diritto alla retribuzione onnicomprensiva annua prevista dai vigenti CCNL - Comparto Funzioni Locali per l'Area professionale di inquadramento, comprensiva di ogni onere a carico dell'Ente;
7. di corrispondere al predetto professionista l'indennità di posizione annua come quantificata

- con DGC n. 46 del 16/04/2024 all'esito della graduazione degli incarichi di elevata qualificazione, trasmessa dal Nucleo di valutazione con nota prot. n. 2273/2024, in proporzione all'articolazione della prestazione lavorativa
8. di rinviare, per quanto non espressamente indicato nel presente atto, alle disposizioni in premessa richiamate, oltre che a quelle stabilite dai vigenti C.C.N.L. di categoria;
 9. di disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente";
 10. di comunicare il presente provvedimento al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area e all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti, oltre che agli interessati che lo sottoscriveranno.

Lì, 17/04/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to paolo GRECO

SINDACO
F.to Paolo GRECO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su esteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17/04/2024 al 02/05/2024

Data, 17/04/2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
